

CIRCOLARE n. 51 del 9 aprile 2020

Prot. n. 405 AC/mr

OGGETTO: **Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8/2020 - Misure speciali in tema di ammortizzatori sociali**

Prime indicazioni interpretative in materia di concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga da parte del Ministero del Lavoro

La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e quella degli ammortizzatori e delle relazioni industriali sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo, fornisce con la circolare in commento le prime indicazioni interpretative in materia di concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per quei datori di lavoro che abbiano subito effetti dalle misure di contenimento e di sospensione delle attività.

Si rinvia inoltre ad una prossima circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, fornite ulteriori indicazioni sui fondi di solidarietà e assegno ordinario, così come disciplinato dagli articoli 19 e 21 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Trattamento di integrazione salariale ordinario. Art. 13, D.L. n. 9/2020 e art. 19, D.L. n. 18/2020

Il decreto-legge n. 9/2020 ha previsto la possibilità per i datori di lavoro che operano nei territori della cd "zona rossa" - di cui all' allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020 - di presentare domanda di assegno ordinario per tutelare i lavoratori sospesi o in riduzione oraria a causa della riduzione dell'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come per quei lavoratori residenti o domiciliati nella "zona rossa".

Per i suddetti datori di lavoro il periodo massimo richiedibile è di 13 settimane e l'arco temporale di riferimento è dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

Il decreto-legge n. 18/2020 estende le suddette misure speciali ai datori di lavoro che operano su tutto il territorio nazionale, limitando la durata massima dell'intervento di integrazione salariale ordinaria a nove settimane, decorrenti sempre dal 23 febbraio 2020, e comunque entro la fine del mese di agosto 2020

La domanda per l'accesso al trattamento di integrazione salariale può essere presentata per tutti i dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020.

L'integrazione salariale può essere erogata - a richiesta del datore di lavoro - con la formula del pagamento diretto, ferma restando l'informativa, la consultazione sindacale e l'esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione guadagni straordinaria. Art. 14, D.L. n. 9/2020 e art. 20, D.L. n. 18/2020

Le aziende, che hanno in corso un programma di cassa integrazione salariale straordinaria possono presentare domanda per la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario per la causale "Emergenza COVID 19 nazionale -sospensione CIGS" per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario è subordinata alla formale sospensione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario in corso.

Per la sospensione del trattamento di CIGS in corso, le aziende devono inoltrare apposita richiesta, da trasmettere attraverso il canale di comunicazione già attivato nella piattaforma di CIGSon-line.

Sono ritenute valide anche le richieste inoltrate all'indirizzo della Div. IV:

dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it

o all'indirizzo PEC:

dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it,

con le quali si richiede l'interruzione del trattamento di CIGS in corso, avendo cura di indicare sia la data da cui decorre la sospensione della CIGS, sia la data di ripresa del programma di cassa integrazione straordinaria.

Cassa integrazione in deroga. Art. 22, D.L. n. 18/2020

La disposizione si rivolge ai datori di lavoro del settore privato non coperti dalle tutele previste dalla legislazione vigente in caso di sospensione o riduzione di orario e ricomprende quei datori di lavoro che avendo accesso esclusivamente alla cassa integrazione guadagni straordinaria non possono accedere alla CIGO "Covid-19" e "COVID 19 Nazionale".

I trattamenti in deroga sono concessi con appositi decreti delle Regioni e Province autonome ove hanno sede le unità produttive e/o operative interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario, da trasmettere all'INPS per la verifica e il pagamento diretto da parte di quest'ultimo

In caso di unità produttive e/o operative del medesimo datore di lavoro (rientrando nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda), site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il relativo trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro per conto delle Regioni o Province autonome interessate.

Le domande di cassa in deroga sono presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione e dovranno essere corredate:

- dall'accordo sindacale;
- dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, part-time) con il relativo importo;
- dai dati relativi all'azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale);
- dai dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento;
- dalla causale di intervento per l'accesso al trattamento;
- dal nominativo del referente della domanda con l'indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail (Cfr. foglio Excel da allegare alla domanda. All. 2).

L'istanza, unitamente alla documentazione come sopra evidenziata, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale "COVID – 19 Deroga" e tale modalità prevede due tipi di invio: "invio cartaceo" e/o "invio digitale".


Nel caso di "invio cartaceo" dovrà essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell'istanza contenente marca da bollo e firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità. Non verrà tenuto conto delle domande inoltrate in modalità diversa e queste dovranno essere comunque trasmesse in modalità telematica.

Rinviando, per qualsiasi altro aspetto, alla lettura del testo in allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 2

Circolari correlate	Collegamenti esterni	Parole chiave
Circolare FIPE n. 26/2020 Circolare FIPE n. 27/2020 Circolare FIPE n. 30/2020 Circolare FIPE n. 32/2020 Circolare FIPE n. 34/2020 Circolare FIPE n. 39/2020 Circolare FIPE n. 40/2020 Circolare FIPE n. 42/2020 Circolare FIPE n. 44/2020 Circolare FIPE n. 45/2020 Circolare FIPE n. 48/2020	https://www.lavoro.gov.it/	Covid-19; Coronavirus; ispezioni; ammortizzatori sociali